

Interventi per i professori e i ricercatori universitari

12 novembre 2018

Negli ultimi anni, l'azione legislativa è stata indirizzata ad elevare sempre più le facoltà assunzionali delle università e ad agevolare il ricambio generazionale. Ulteriori novità hanno riguardato la disciplina per la chiamata diretta, le modalità per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale – presupposto per le assunzioni dei professori – nonché il trattamento stipendiale di professori e ricercatori.

Turn over e assunzioni nelle università

Il [d.lgs. 49/2012](#) aveva individuato, limitatamente all'anno 2012, le **combinazioni** dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per **ciascun ateneo**, per la determinazione, tra l'altro, della **misura delle assunzioni** di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (art. 7, co. 1), rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (art. 7, co. 6).

In seguito, sono state fissate le misure **percentuali di turn-over valide con riferimento "al sistema" delle università** nel suo complesso ed è stato previsto che all'attribuzione del **contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo** si provvede con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 7 del d.lgs. 49/2012 \(art. 14, co. 3, D.L. 95/2012-L. 135/2012](#), che ha introdotto il co. 13-bis nell'[art. 66 del D.L. 112/2008-L. 133/2008](#)).

1. La disciplina del *turn-over* del sistema universitario

La normativa in materia di **turn-over** del **sistema universitario** nel suo complesso, recata dal co. 13-bis dell'art. 66 del [D.L. 112/2008 \(L. 133/2008\)](#), è stata ripetutamente modificata.

Sulla base delle modifiche intervenute con le leggi di stabilità dal 2014 al 2016 (art. 1, co. 460, L. 147/2013, art. 1, co. 346, L. 190/2014, art. 1, co. 251, [L. 208/2015](#)), il sistema delle università statali ha potuto procedere ad **assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato** nel limite di un contingente corrispondente ad una **spesa pari** al 20% per il biennio 2012-2013, al 50% per il biennio 2014-2015, al 60% per il 2016 e all'80% per il 2017 di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente. A decorrere **dal 2018**, tale percentuale è divenuta pari al **100%**.

Fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni limitative del *turn-over* non si sono applicate agli istituti ad ordinamento speciale, al fine di completarne l'istituzione delle attività.

2. La misura delle assunzioni consentite alle singole università

Sempre sulla base di quanto disposto dall'art. 66, co. 13-bis, del [D.L. 112/2008](#), sono stati adottati il [DM 22 ottobre 2012, n. 297](#), il [DM 9 agosto 2013, n. 713](#) e il [DM 18 dicembre 2014, n. 907](#), che hanno definito – utilizzando le combinazioni previste dall'[art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012](#) – criteri e contingente assunzionale delle università statali per gli anni 2012, 2013 e 2014, espresso in termini di **punti organico**.

Il [punto organico](#) (PO) rappresenta il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al professore di I fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. Per il personale docente, i punti organico si traducono in:

- 1 professore I fascia = 1 PO;
- 1 professore II fascia = 0,7 PO;
- 1 ricercatore tipo b) = 0,5 PO;
- 1 ricercatore tipo a) = 0,4 PO.

L'applicabilità anche agli anni 2013 e 2014 delle disposizioni recate dall' [art. 7 del d.lgs. 49/2012](#) era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della [risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496](#), nonché, il 3 aprile 2014, nella [risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342](#).

Successivamente, sulla base della proroga del termine per l'adozione del DPCM con il quale ridefinire, per il triennio successivo, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo ([art. 1, co. 9, D.L. 150/2013 – L. 15/2014](#)) – è intervenuto il [DPCM 31 dicembre 2014](#), che ha dettato disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il **triennio 2015-2017**.

Su tale base sono stati adottati il [DM 21 luglio 2015, n. 503](#) e il [DM 5 agosto 2016 n. 619](#) che hanno definito criteri e contingente assunzionale delle università statali, rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016.

Il [DPCM 31 dicembre 2014](#) è, poi, stato modificato dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 303, [L. 232/2016](#)), che, in particolare, ha **elevato**, in misura diversa, la **percentuale di assunzioni** possibili per gli atenei **non "virtuosi"** (ossia che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate, costituite dai contributi statali per il funzionamento e da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi) e per gli atenei **"virtuosi"** (ossia che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli indicati).

E' stato conseguentemente emanato il [DM 10 agosto 2017, n. 614](#), che ha definito criteri e contingente assunzionale delle università statali per il 2017.

Anche altre disposizioni legislative hanno consentito agli atenei **"virtuosi"** di estendere le proprie facoltà assunzionali in maniera più mirata.

In particolare, lo stesso art. 66, co. 13-*bis*, del [D.L. 112/2008](#) – come modificato dalle leggi di stabilità 2014 ([art. 1, co. 460, L. 147/2013](#)), 2015 ([art. 1, co. 346, L. 190/2014](#)) e 2016 ([art. 1, co. 251, L. 208/2015](#)) – ha consentito alle università aventi un indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di procedere, per il **2015**, alla stipula di contratti per **ricercatori a tempo determinato**, sia di tipo **"a"** che di tipo **"b"** ([art. 24, L. 240/2010](#)), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario, anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo "a" avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso co. 13-*bis*, e, a decorrere **dal 2016**, alla stipula di contratti per **ricercatori a tempo determinato di tipo "a"**, senza soggiacere alle limitazioni da *turn-over*.

Da ultimo, la L. di bilancio 2018 (art. 1, co. 672, [L. 205/2017](#)) ha consentito alle **università** che hanno un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di attivare, **entro il 31 dicembre 2018**, procedure di **chiamata di professori di prima e seconda fascia**, nonché di **ricercatori a tempo indeterminato** (ruolo ad esaurimento, a seguito della [L. 240/2010](#)), riservate a **personale già in servizio** presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata **"tensione finanziaria"** – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80%.

Gli indicatori cui fa riferimento la disposizione, relativi agli atenei statali, sono consultabili sulla [pagina dedicata](#) del sito del MIUR.

A tal fine, ha previsto che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale presso l'ateneo di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata.

3. Misure specifiche per favorire il reclutamento di ricercatori e di professori

Negli ultimi anni, vari interventi sono stati finalizzati a favorire l'ingresso di giovani **ricercatori** nelle università.

In particolare, la legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 347, [L. 190/2014](#)) ha previsto che nel **triennio 2015/2017** il numero dei ricercatori a tempo determinato di **tipo "b"** reclutati non poteva essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (**rapporto 1:2**).

Per consentire l'assunzione di ricercatori di tipo "b", il co. 348 ha stanziato **€ 5 mln** per ciascun anno del triennio.

Il conseguente piano di reclutamento è stato disciplinato con [Decreto Interministeriale 10 dicembre 2015, n. 924](#).

Sempre finalizzandolo all'assunzione di ricercatori di **tipo "b"**, e al conseguente **eventuale consolidamento** nella posizione di professore di seconda fascia, la legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 247-250, [L. 208/2015](#)) ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln a decorrere dal 2017.

E', conseguentemente intervenuto il [DM 18 febbraio 2016, n. 78](#), che ha previsto 861 assunzioni.

Tale misura è stata riproposta con la legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 633, [L. 205/2017](#)) che, a tal fine, ha disposto un incremento del FFO di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln annui dal 2019.

E', conseguentemente intervenuto il [DM 28 febbraio 2018, n. 168](#), che ha previsto 1.305 assunzioni.

Altri interventi hanno riguardato i **contratti** per ricercatore di **tipo "b"**.

In particolare, il [D.L. 210/2015 \(L. 21/2016: art. 1, co. 10-octies, primo periodo\)](#) – come modificato dal [D.L. 244/2016 \(L. 19/2017: art. 4, co. 3\)](#) – ha autorizzato le università a **prorogare fino al 31 dicembre 2017**, con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i **contratti** di ricercatore a tempo determinato di **"tipo b"** in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non avevano partecipato alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

A sua volta, la legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 338, lett. b, [L. 232/2016](#)) ha **soppresso** la previsione di **non rinnovabilità** dei contratti di ricercatore di tipo "b", recata dall'art. 24, co. 3, lett. b), della [L. 240/2010](#).

Per quanto concerne il reclutamento dei **professori**, è stata estesa complessivamente (da 5) a **9 anni** la **validità dell'idoneità** conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la [L. 240/2010 \(L. 210/1998\)](#). Ciò, evidentemente, al fine di consentire agli interessati di poter ancora essere chiamati dalle università (art. 6, co. 6-bis, [D.L. 150/2013-L. 15/2014](#), come modificato da art. 4, co. 5-quinquies, [D.L. 244/2016-L. 19/2017](#)).

A sua volta, è stato prorogato al **31 ottobre 2015** il termine per le **chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013**, previste dal **piano straordinario** di cui all'[art. 1, co. 24, della L. 220/2010](#) e all'[art. 29, co. 9, della L. 240/2010 \(art. 6, co. 2, D.L. 192/2014 -L. 11/2015\)](#), mentre la legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 206, [L. 208/2015](#)) ha previsto un **piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia**, al quale hanno potuto partecipare anche coloro che avevano ottenuto l'idoneità ai sensi della [L. 210/1998](#). A tal fine, ha disposto un incremento del FFO di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017.

Il piano straordinario è stato avviato con [Decreto Interministeriale 8 aprile 2016, n. 242](#) che, in particolare, ha disposto che le chiamate dovevano essere effettuate non prima di giugno 2016 e comunque non oltre dicembre 2016.

La stessa [L. 232/2016](#), istituendo il **Fondo per il finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza**, ha disposto, in particolare, che non più del 70% dell'importo complessivo del finanziamento (elevato, dal quinquennio 2023-2027, all'80% dalla L. di bilancio 2018: [art. 1, co. 633, L. 205/2017](#)) può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori.

Infine, il [D.L. 244/2016 \(L. 19/2017: art. 4, co. 3-bis\)](#) ha **prorogato** (dal 31 dicembre 2017) al **31 dicembre 2019** la possibilità per le università di procedere alla **chiamata** nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa **valutazione**, di **professori di seconda fascia** e **ricercatori a tempo indeterminato già in servizio** presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, utilizzando **fino alla metà delle risorse disponibili** per coprire i posti di professore di ruolo.

Consequentemente, ha **prorogato** (dal 2018) al **2020** il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le **chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori** a tempo determinato di **"tipo b"**, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Mobilità dei professori e ricercatori universitari

La [L. 147/2013](#) (art. 1, co. 461) ha reintrodotta la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti, allo scopo di favorire la **mobilità interuniversitaria**.

Tale previsione, introdotta dalla [L. 240/2010](#) ([art. 7, co. 3](#)), era stata revocata dal [D.L. 5/2012](#) ([L. 35/2012: art. 49](#)). Il vigente [art. 7, co. 3, della L. 240/2010](#) inoltre, prevede che possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del FFO, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza.

Le modifiche alla disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale

La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello".

Nello specifico, il [D.L. 90/2014](#) ([L. 114/2014](#): art. 14) ha modificato innanzitutto la disciplina recata dalla stessa [L. 240/2010](#) (artt. 15 e 16), prevedendo, in particolare:

- la sostituzione della indizione annuale delle procedure con la previsione che le **domande di partecipazione** sono **presentate senza scadenze prefissate**;
- l'**eliminazione** della partecipazione alla commissione nazionale di un **commissario in servizio all'estero**;
- il coinvolgimento di **CUN** e **ANVUR** nella definizione di **criteri e parametri** per l'attribuzione dell'abilitazione (da differenziare per settore concorsuale, e non più per area disciplinare) e la previsione che la prima **verifica** della adeguatezza degli stessi criteri dovesse essere effettuata **dopo il primo biennio**;
- la definizione del **periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda**, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione;
- l'**obbligatorietà** del **parere pro-veritate** nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico disciplinare non rappresentato nella commissione;
- l'aumento (da 4) a **6 anni** della **durata dell'abilitazione**, riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013;
- la riduzione (da 30) a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire a ciascun settore concorsuale;
- la previsione che i **candidati che non avevano conseguito l'abilitazione** nelle tornate 2012 e 2013 **potevano ripresentare la domanda** (dal 1° marzo 2015).

Inoltre, aveva previsto che la procedura di abilitazione relativa al 2014 doveva essere indetta entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento emanato con [DPR 222/2011](#). La procedura di abilitazione relativa al 2014 non è, però, stata mai avviata.

Sulla base del [D.L. 210/2015](#) ([L. 21/2016](#): art. 1, co. 10-*sexies*) – che aveva differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento di modifica del [DPR 222/2011](#) – è stato dunque emanato il [DPR 95/2016](#), il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con **decreto** del competente **direttore generale** del Ministero, adottato **ogni due anni entro il mese di dicembre**, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.

Il co. 4 dello stesso art. 3 ha disposto che il **mancato conseguimento** dell'abilitazione comporta la **preclusione** a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei **dodici mesi** successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di **conseguimento** dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei **quarantotto mesi** successivi al conseguimento della stessa.

L'art. 6 ha stabilito che con decreto direttoriale, con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei,

è avviato il procedimento per la formazione di una **commissione nazionale**, con mandato biennale, **per ciascun settore concorsuale**, composta da 5 membri.

L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione **conclude la valutazione** di ciascuna domanda nel termine di **tre mesi** decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il [D.L. 244/2016](#) (L. 19/2017: art. 4, co. 5-sexies), estendendo il termine di 30 giorni.

Successivamente, sempre sulla base del D.L. 210/2015 (L. 21/2016: art. 1, co. 10-sexies) – che aveva fissato alla medesima data del 31 dicembre 2016 il termine per la riemanazione del decreto ministeriale volto a ridefinire **criteri e parametri per la valutazione** dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione – è stato emanato il [DM 120/2016](#).

Con [Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532](#), è stata poi definita, per il **primo biennio**, la **procedura per il conseguimento** dell'abilitazione scientifica nazionale e con [Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531](#) è stata definita la **procedura per la formazione delle commissioni** nazionali per il conferimento della stessa. In base all' **art. 2 del D.D. 1532/2016**, la domanda di partecipazione doveva essere presentata, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3 del DPR 95/2016](#), durante tutto l'anno, con modalità telematiche e secondo i seguenti termini:

- a) **I quadrimestre**: a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale (GU 4^a Serie Speciale -n. 61 del 2 agosto 2016) ed entro le ore 15.00 del 2 dicembre 2016;
 - b) **II quadrimestre**: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro le ore 15.00 del 3 aprile 2017;
 - c) **III quadrimestre**: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro le ore 15.00 del 4 agosto 2017;
 - d) **IV quadrimestre**: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro le ore 15.00 del 5 dicembre 2017;
 - e) **V quadrimestre**: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro le ore 15.00 del 6 aprile 2018.
- Inoltre, con [DM 29 luglio 2016, n. 602](#), erano stati determinati **valori-soglia degli indicatori** che dovevano essere raggiunti dai candidati per conseguire l'abilitazione, nonché quelli che dovevano essere raggiunti dagli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione (di cui agli allegati C, D ed E del DM 120/2016).

Da ultimo, il [D.L. 91/2018](#) (art. 6, co. 1) ha prorogato (dal 6 agosto 2018) al **31 ottobre 2018** il termine entro il quale deve essere conclusa la valutazione delle domande relative al V quadrimestre della tornata ASN avviata con il D.D. 1532/2016.

La procedura per la selezione dei commissari per il **biennio 2018-2020** è stata avviata con [D.D. 1502 del 30 aprile 2018](#), poi modificato con [D.D. 2119 dell'8 agosto 2018](#).

Inoltre, con [DM 589 dell'8 agosto 2018](#) sono stati definiti i nuovi valori soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per la formazione delle Commissioni e per la valutazione dei candidati e, in pari data, con [D.D. 2175 del 9 agosto 2018](#) è stato stabilito che la domanda di partecipazione per la nuova tornata di abilitazione scientifica nazionale deve essere presentata, sempre telematicamente, nei seguenti termini:

- a) **I quadrimestre**: a decorrere dal 10 settembre 2018 ed entro le ore 15.00 del 10 gennaio 2019;
- b) **II quadrimestre**: a decorrere dall' 11 gennaio 2019 ed entro le ore 15.00 dell' 11 maggio 2019;
- c) **III quadrimestre**: a decorrere dal 12 maggio 2019 ed entro le ore 15.00 del 12 settembre 2019;
- d) **IV quadrimestre**: a decorrere dal 13 settembre 2019 ed entro le ore 15.00 del 13 gennaio 2020;
- e) **V quadrimestre**: a decorrere dal 14 gennaio 2020 ed entro le ore 15.00 del 14 maggio 2020.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del MIUR. In particolare, [qui](#), i decreti di nomina delle Commissioni per il biennio 2018-2020.

Focus

[La disciplina per il reclutamento dei professori e per il conferimento di contratti per ricercatore universitario](#)
https://temi.camera.it/leg18/post/la_disciplina_per_il_reclutamento_dei_professori_e_per_il_conferimento_di_1.html

Le modifiche alla disciplina per la chiamata diretta nelle università

La disciplina per la chiamata diretta da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato ([art. 1, co. 9, L. 230/2005](#)) è stata più volte modificata

In particolare, con la L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#): art. 1, co. 207-212) è stata introdotta la possibilità di procedere alla chiamata diretta anche nei confronti di **studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico**, selezionati mediante **procedure nazionali** (da definire con un DPCM che sarebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare).

Al fine di procedere al reclutamento per chiamata diretta di tali soggetti, è stato istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del MIUR, il "**Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**" (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di €38 mln nel 2016 e di €75 mln dal 2017.

Il DPCM non è stato trasmesso al Parlamento entro la fine della XVII legislatura.

Peraltro, la legge di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#)) ha destinato €50 mln per il 2018 ed €40 mln per il 2019 del Fondo Natta alla corresponsione ai professori e ricercatori universitari di un importo parzialmente compensativo del blocco degli scatti stabilito per il periodo 2011-2015 (art. 1, co. 629). Ulteriori €8 mln per il 2019 sono stati destinati all'incremento delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (art. 1, co. 637).

Infine, €5 mln annui dal 2018 sono stati destinati all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 1, co. 640).

L' [art. 1, co. 9, della L. 230/2005](#) prevede anche che possono essere destinatari di chiamata diretta: studiosi di **chiara fama**; **studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio** in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una **posizione accademica equipollente** in istituzioni universitarie estere; studiosi che **abbiano già svolto per chiamata diretta** autorizzata dal MIUR, nell'ambito del "**programma di rientro dei cervelli**", un periodo di **almeno 3 anni** di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata; **studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione**, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso MIUR.

Con riguardo alla **procedura**, originariamente era prevista la concessione o il rifiuto del nulla osta da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle proposte formulate dalle università, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN), composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale era proposta la chiamata.

In seguito, è stata **esclusa** la necessità del **parere** nel caso di chiamata diretta di **studiosi** che siano risultati **vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione**, ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma (art. 58, co. 3, [D.L. 69/2013](#) –[L. 98/2013](#)) ed è stato sostituito il parere della commissione nominata dal CUN con il parere della **commissione** nazionale per le procedure di **abilitazione scientifica** per il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata (art. 14, co. 3-*quater*, [D.L. 90/2014](#) –[L. 114/2014](#)). Da ultimo, la legge di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#), art. 1, co. 207-212) ha escluso la necessità del previo parere anche per la chiamata di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico reclutati in base alle procedure di cui al Fondo Natta.

Scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari

La legge di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 629 e 631) ha previsto che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale che era in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere **dal 2020** –, il regime di **progressione stipendiale per classi** dei professori e dei ricercatori universitari è trasformato da triennale in **biennale**.

In tal modo, si ritornerà alla cadenza previgente a quella introdotta con l'[art. 8 della L. 240/2010](#) e conseguentemente disciplinata con il [DPR 232/2011](#), utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale (triennale) dal medesimo [DPR 232/2011](#).

Inoltre, ha previsto un meccanismo di **parziale compensazione del blocco degli scatti** stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge.

Per consentire la trasformazione del regime di progressione stipendiale, ha previsto un **incremento** del Fondo di finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022. Per corrispondere la parziale compensazione del blocco degli scatti, ha previsto, invece, un incremento dello stesso FFO di € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019.

E' stato conseguentemente adottato il [DM 197/2018](#), recante criteri e modalità per la corresponsione dell'importo una tantum a parziale compensazione del blocco degli scatti.